



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 21/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 13/10/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 11/11/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo complessivo di € 1.518,17, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria, costi di intermediazione, commissioni di attivazione e commissioni di gestione non maturate, al netto delle somme riconosciute in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nel reclamo, richiamato "*interamente*" nel ricorso, chiedeva altresì la corresponsione di € 500,00 per spese di lite.

L'intermediario, svolte talune riflessioni sull'interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia UE c.d. "Lexitor", si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;

- con riferimento alle commissioni di intermediazione, la ripartizione, espressamente rappresentata nella documentazione contrattuale e precontrattuale accettata e sottoscritta a suo tempo dal cliente, tra una quota non ripetibile delle commissioni di intermediazione (€ 1.152,00, pari al 60% dell'importo totale) e una quota ripetibile (€ 768,00, pari al 40% dell'importo totale); precisa che quest'ultima è stata oggetto di rimborso, per la parte non maturata, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento, anch'esso a suo tempo consegnato e approvato dal cliente;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, nonché la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, ribadendo il proprio diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con particolare riguardo alle commissioni di intermediazione, afferma che *“la controparte non ha [...] prodotto alcun accordo/convenzione che facesse meglio comprendere i rapporti tra la stessa e l'intermediario agente/mediatore, e che quanto [agli atti] sia del tutto insufficiente a capire in modo trasparente le attività connesse al pagamento degli importi connessi a tali attività”*; ritiene pertanto che *“tale opacità debba portare alla restituzione pro-quota delle [commissioni]”*.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno*



- valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”;*
 - *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione, di cui rispettivamente alle lett. A e B del prospetto economico, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto.

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato *“su un principio di proporzionalità”* valido ed efficace.



Natura invece *recurring* hanno le commissioni di gestione di cui alla lett. C del prospetto economico, perché remunerative di attività attinenti alla durata del prestito (in termini cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5585/2020). Il relativo rimborso però risulta già correttamente effettuato, secondo il criterio contrattualmente stabilito, essendo stato versato in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia.

Con riferimento ai costi di intermediazione di cui alla lett. F del prospetto economico, il Collegio osserva come le commissioni in questione remunerano, oltre a prestazioni aventi natura *up front*, anche "attività svolte successivamente alla concessione del prestito, durante tutto il periodo di durata dell'ammortamento". Per la ripartizione dei costi, viene fatto espresso rinvio al modulo SECCI, "allegato al contratto", che tuttavia non è presente in atti. Tuttavia, tale ripartizione si rinviene nell'atto di conferimento di incarico all'agente in attività finanziaria, sottoscritto dal ricorrente e prodotto dall'intermediario.

La componente ripetibile dei costi di intermediazione (pari al 40 %) risulta già rimborsata al cliente secondo il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente e prodotto dall'intermediario. La quota *up front* (pari al 60 %), invece, deve essere rimborsata al cliente, in conformità all'indirizzo di quest'Arbitro, in proporzione agli interessi.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		49
rate residue		71

TAN ▶	6,25%
-------	-------

% restituzioni	
in proporzione lineare	59,17%
in proporzione alla quota	38,06%

n/c	restituzioni	restituzioni			criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi			
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 350,00	€ 207,08	€ 133,23			€ 133,23
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 840,00	€ 497,00	€ 319,74			€ 319,74
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 207,60	€ 122,83	€ 79,02		€ 122,83	€ 0,00
<input type="radio"/>	c. intermediazione (60%) (<i>up front</i>)	€ 1.152,00	€ 681,60	€ 438,50			€ 438,50
<input type="radio"/>	c. intermediazione (40%) (<i>recurring</i>)	€ 768,00	€ 454,40	€ 292,33	€ 321,91	€ 321,91	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 891,47	
interessi legali						si	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 891,47, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS